

**Stazione Unica Appaltante  
AGER PUGLIA**

**Gara europea per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti l'ARO BT/3 per l'affidamento del servizio di "spazzamento raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani".**

**CIG: 8173056B2A****Seduta pubblica 25 giugno 2020****Verbale di gara n. 2****Apertura, controllo e valutazione della documentazione amministrativa**

L'anno duemilaventi il giorno 25 del mese di giugno alle ore 10.21 presso la sede dell'AGER Puglia, in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, stanza n.1, il RUP dott. Flavio Massimiliano Lecciso, assistito dal seggio di gara, già nominato con determinazione n. 215 prot. num.4777 del 11 giugno 2020 del Direttore generale dell'AGER composto dalla dott.ssa. Rita Armento, funzionaria dipendente dell'agenzia, richiamato il verbale di gara n. 1 del 24.06.2020 concernente la 1^ seduta pubblica di apertura e controllo della documentazione amministrativa, acquisito al prot. n. 5727 del 09.07.2020, procede alla prosecuzione delle operazioni iniziate nella prima seduta pubblica di gara, consistenti nella verifica dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dagli atti di gara, sul portale EmPulia.

Le predette operazioni si svolgono in assenza fisica di rappresentanti delle imprese concorrenti, che partecipano altresì in modalità virtuale da remoto alla video conferenza nel rispetto della nota normativa precauzionale anti Covid 19, tramite piattaforma CISCO – inserendo la propria password di accesso alla pagina web <https://ict-731.my.webex.com/ict-731.my-it/j.php?MTID=ma11768dd209a28a23dc07648a>, giusta Avviso pubblicato sul sito AGER Puglia prot. n. 5213 del 24.06.2020.

Si dà atto che i sotto indicati partecipanti, rappresentativi degli OO.EE. destinatari delle comunicazioni di Avviso di convocazione di seduta pubblica in modalità virtuale, inviate a mezzo portale EmPulia, si sono loggati con proprie credenziali sulla piattaforma telematica CISCO al link su indicato.

- Carlo MELANGONE, in nome e per conto dell'operatore economico BUTTOL s.r.l.;
- Domenico VENTURA, in nome e per conto dell'operatore economico IGM Rifiuti Industriali s.r.l.;
- Rossella OLIVARES e Antonio COZZI, in nome e per conto dell'operatore economico R.T.I. GIAL PLAST s.r.l.(mandataria) – IMPREGICO s.r.l. (mandante), rispettivamente in rappresentanza della capogruppo e della mandante;
- Calogero CANTA, in nome e per conto dell'operatore economico SEA Servizi Ecologici Ambientali;
- Vincenzo GRIPPO, in nome e per conto dell'operatore economico TEKNO SERVICE s.r.l.;
- Flavia BARBERA, in nome e per conto dell'operatore economico CICLAT Trasporti Ambiente soc.coop.;

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assegnate alla dott.ssa Rita Armento.

Si dà atto che le operazioni di apertura delle buste amministrative riprendono dalla busta n. 4 inviata da BUTTOL s.r.l., e che pertanto la stessa, e a seguire nell'ordine indicato al precedente verbale,



tutte le altre sono chiuse come mostra lo screen shot di seguito riportato effettuato innanzi ai partecipanti la riunione.

### Verifica della completezza della domanda di partecipazione e Verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "Documentazione"

Il Seggio di gara prosegue con l'apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa, sempre seguendo l'ordine numerico attribuito ai concorrenti, verificando la regolarità e completezza della stessa come richiesto dal disciplinare di gara e dichiara quanto segue:

n. plico	Ditta	Esito	Motivazione
4	BUTTOL s.r.l.	<i>Ammessa con riserva ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</i>	<p>Dalla disanima del contenuto della busta "Documentazione" si rileva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si evince che sono stati prodotti da parte dell'O.E. n. 3 DGUE distinti. Lo stesso operatore dovrà pertanto fornire chiarimenti in merito, specificando alla Stazione Appaltante quale documento DGUE debba essere preso in considerazione ai fini della puntuale verifica della documentazione amministrativa.</li> <li>2. Nella dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del d. lgs. 50/2016 (Mod.2) mancano le dichiarazioni dei</li> </ol>



			<p>seguenti soggetti cessati nell'anno antecedente (di cui si fa menzione nel Mod.3): Balestrieri Francesco (indicare anche la carica cessata) e Annunziata Concetta (cessata dalla carica di sindaco revisore);</p> <p>3. Nella dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del d. lgs. 50/2016 (Mod.2) non si evince che il documento di identità di Nardi Alessandro (consigliere delegato del C.d.A.) sia in corso di validità e non è presente il documento d'identità di Merolla Massimo, Sindaco effettivo del Collegio sindacale;</p> <p>4. L'O.E. non ha prodotto documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, rispettivamente ex artt. 7.2 e 7.3 del Disciplinare di Gara; si rende necessario fornire adeguata documentazione a corredo delle dichiarazioni prodotte.</p> <p>5. Con riferimento al subappalto l'O.E. dichiara di avvalersene ma manca l'indicazione obbligatoria della terna delle imprese subappaltatrici così come richiesto dall'art. 9 del Disciplinare di Gara. A riguardo si ritiene di applicare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto ne sussistono i presupposti e non la sanzione del divieto di subappalto. Tanto si decide al fine di superare l'incongruenza riportata nel disciplinare tra il citato articolo 9 e l'art. 15.2 relativa alla compilazione del DGUE e al fine di rispettare anche l'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'omessa indicazione della terna è una irregolarità di natura esclusivamente formale, e in quanto tale emendabile e può quindi essere sanata attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio. (C.d.S. sentenza n. 9 del 2 novembre 2015; TAR Brescia, sez. II, sentenza n. 1790 del 29 dicembre 2016, sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 11438 del 20 novembre 2017; TAR Piemonte sez. II, 17/01/2018 n. 94).</p> <p>Il RUP ammette con riserva l'impresa</p>
--	--	--	---



			<p>precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 verrà richiesto all'impresa di integrare la documentazione mancante mediante l'applicazione del soccorso istruttorio.</p>
5	RTI GIAL PLAST s.r.l. - IMPREGICO s.r.l.	<p><i>Ammessa con riserva ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</i></p>	<p>Dalla disanima del contenuto della busta "Documentazione" si rileva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del d. lgs. 50/2016 (Mod.2) manca il documento di identità di Miceli Serena (di cui si fa menzione nel Mod.3) nella qualità di O.d.V. dell'O.E. Gial Plast s.r.l.;</li> <li>2. Nella dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del d. lgs. 50/2016 (Mod.2) mancano le dichiarazioni dei seguenti soggetti cessati nell'anno antecedente (di cui si fa menzione nel Mod.3): Congedi Piero (cessato dalla carica di Sindaco) e Bonsegna Michele (cessato dalla carica di O.d.V.);</li> <li>3. Nella dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del d. lgs. 50/2016 (Mod.2) prodotta con riferimento alla Mandante IMPREGICO s.r.l., non viene specificata la carica ricoperta all'interno della medesima società da Nunzio Dario Latrofa;</li> <li>4. Nel DGUE Parte III, sez. "D", reso da IMPREGICO s.r.l., si attesta di non essere tenuti al rispetto della disciplina di cui alla L.68/99. Si rende necessario fornire chiarimenti.</li> <li>5. Nel DGUE Parte II, sez. "D", reso da GIAL PLAST s.r.l., non viene indicata la volontà di subappaltare, diversamente da quanto dichiarato da IMPREGICO s.r.l. Tuttavia, manca l'indicazione obbligatoria della terna delle imprese subappaltatrici così come richiesto dall'art. 9 del Disciplinare di Gara. A riguardo si ritiene di applicare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto ne sussistono i presupposti e non la sanzione del divieto di subappalto. Tanto si decide al fine di superare l'incongruenza riportata nel disciplinare tra il citato articolo 9 e l'art. 15.2 relativa alla compilazione del DGUE e al fine di rispettare anche l'orientamento giurisprudenziale in base al quale</li> </ol>



		<p>l'omessa indicazione della terna è una irregolarità di natura esclusivamente formale, e in quanto tale emendabile e può quindi essere sanata attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio. (C.d.S. sentenza n. 9 del 2 novembre 2015; TAR Brescia, sez. II, sentenza n. 1790 del 29 dicembre 2016, sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 11438 del 20 novembre 2017; TAR Piemonte sez. II, 17/01/2018 n. 94).</p> <p>6. Si è rilevato contratto di cessione di ramo d'azienda da parte della società IMPRESA DEL FIUME s.p.a. verso l'operatore IMPREGICO s.r.l., giusta contratto di cessione del ramo d'azienda, rep.104524 del 13.10.2017, reg. a Taranto il 17.10.2017 al n. 15124. Tanto premesso, sebbene ai sensi dell'art. 3 del medesimo contratto di cessione, contenuto nella documentazione prodotta dall'operatore, sia riportato che il <i>"le parti concordano espressamente che i crediti ed i debiti aziendali già maturati sino ad oggi in capo alla parte cedente e non espressamente compresi nella Perizia come avanti allegata, resteranno rispettivamente a favore ed a carico della parte cedente, ..."</i>, tuttavia in base ai principi di autoresponsabilità e diligenza posti sui partecipanti alla gara (<i>ubi commoda ubi incommoda</i>), si rende necessario fornire idonea dichiarazione inerente la conformità ai requisiti di cui all'art. 80 c. 4 (sulla regolarità fiscale e contributiva) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche del soggetto <b>cedente</b>, dei cui requisiti tecnici ed economici il soggetto cessionario fruisce ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.</p> <p>Il RUP ammette con riserva l'impresa precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 verrà richiesto all'impresa di integrare con la documentazione e le dichiarazioni richieste mediante l'applicazione del soccorso istruttorio.</p>
--	--	---






6	TEKNO SERVICE s.r.l.	<p><i>Ammessa con riserva ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</i></p>	<p>Dalla disanima del contenuto della busta "Documentazione" si rileva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si evince che sono stati prodotti da parte dell'O.E. n. 2 DGUE distinti. Lo stesso operatore dovrà pertanto fornire chiarimenti in merito, specificando alla Stazione Appaltante quale documento DGUE debba essere preso in considerazione ai fini della puntuale verifica della documentazione amministrativa.</li> <li>2. Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, risulta necessario integrare, con adeguati documenti a comprova del requisito, il rispetto del fatturato specifico minimo annuo per l'anno 2019.</li> <li>7. Con riferimento al subappalto di cui l'O.E. dichiara di avvalersi, manca l'indicazione obbligatoria della terna delle imprese subappaltatrici così come richiesto dall'art. 9 del Disciplinare di Gara. A riguardo si ritiene di applicare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto ne sussistono i presupposti e non la sanzione del divieto di subappalto. Tanto si decide al fine di superare l'incongruenza riportata nel disciplinare tra il citato articolo 9 e l'art. 15.2 relativa alla compilazione del DGUE e al fine di rispettare anche l'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'omessa indicazione della terna è una irregolarità di natura esclusivamente formale, e in quanto tale emendabile e può quindi essere sanata attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio. (C.d.S. sentenza n. 9 del 2 novembre 2015; TAR Brescia, sez. II, sentenza n. 1790 del 29 dicembre 2016, sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 11438 del 20 novembre 2017; TAR Piemonte sez. II, 17/01/2018 n. 94).</li> </ol> <p>Il RUP ammette con riserva l'impresa precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 verrà richiesto all'impresa di integrare il documento mancante mediante l'applicazione del soccorso istruttorio.</p>
---	-------------------------	--	---



Il RUP chiude la seduta pubblica alle 16:00, definendo la prossima seduta pubblica per il prosieguo delle attività di verifica della documentazione amministrativa il giorno 02.07.2020 alle ore 10:00 in modalità telematica-virtuale.

Il RUP da atto che provvederà a tutte le comunicazioni e pubblicazioni di cui agli art.li 29 e 53 del d.lgs. n. 50/2016.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue:

Il Responsabile Unico del Procedimento	Componente Seggio di gara
Dott. Flavio Massimiliano Lecciso 	Dott.ssa Rita Armento 